

## ALLEGATO 1

### **ATTO DI CONCESSIONE A TITOLO DI SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR-TAVOLA CALDA (E DI RIVENDITA SPECIALE DI GENERI DI MONOPOLIO) NEL PALAZZO DIREZIONALE DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL MODULO OPERATIVO OVE SVOLGERE IL MENZIONATO SERVIZIO, CON ONERE DI RINNOVO DELLE ATTREZZATURE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Consorzio per la Zona Agricolo Industriale (ZAI) di Verona, con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, Codice Fiscale 80001330234, Partita IVA 00849500236,

- vista la concessione amministrativa, rilasciata a ..... con atto del 24.02.2014 n. 32468 rep. e n. 7579 racc. Notaio Ilario Ripoli registrato a Verona 1 in data 25 febbraio 2014 al n. 3248 Serie 1T per la gestione, in regime di diritto pubblico, del servizio di bar-tavola calda e di rivendita speciale di generi di monopolio nel Palazzo Direzionale dell'Interporto Quadrante Europa di Verona e contestuale concessione del modulo operativo ove svolgere il servizio, con onere di rinnovo delle attrezzature

- preso atto che la ditta ..... è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che il commissario liquidatore ha assegnato mediante pubblico incanto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione del servizio sopra citato alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ sez. ord. del Registro delle imprese/Albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;

- vista l'istanza in data ... , con cui il commissario liquidatore ha chiesto al Consorzio ZAI di autorizzare il subentro della ditta acquirente nella concessione in oggetto

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, che autorizza subentro
- visto il disciplinare per la concessione della gestione del servizio di bar-tavola calda (e di rivendita speciale di generi di monopolio) nel Palazzo direzionale dell'Interporto Quadrante Europa di Verona, nonché per la contestuale assegnazione del modulo operativo ove svolgere il menzionato servizio, con onere di rinnovo delle attrezzature, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/2014;
- visti l'art. 830 cod. civ. e la deliberazione n. 135 in data 1.10.1987 con cui il Consorzio ZAI destina a pubblico servizio tutti gli immobili di proprietà dell'ente, esistenti nel Centro Intermodale del "Quadrante Europa";
- ritenuto il pubblico interesse in relazione alle esigenze operative dell'interporto Centro Intermodale del "Quadrante Europa";
- evidenziato che per lo svolgimento del menzionato servizio di bar -tavola calda, il Consorzio ZAI ha ottenuto dal comune di Verona l'Autorizzazione di Pubblico Esercizio (Licenza tipo B, terza categoria) per la somministrazione di alimenti e bevande n. 2907 del 13 settembre 1995 nonché l'Autorizzazione Sanitaria;
- evidenziato che, unitamente al servizio di bar – tavola calda, il Consorzio ZAI è legittimato a svolgere attività di rivendita speciale di generi di monopolio in forza di autorizzazione n. 233 del 4 novembre 1998, rilasciata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di stato di Brescia;
- vista la dichiarazione in data \_\_\_\_\_ con cui la ditta \_\_\_\_\_ dichiara di essere disponibile ad assumere (a titolo di subentro) la concessione della gestione, in regime di diritto pubblico, del citato servizio di bar – tavola calda, unitamente alla gestione della rivendita speciale di generi di monopolio, e di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari a gestire il suddetto servizio, nonché esperienza e capacità, tali da garantire lo svolgimento di un servizio adeguato alle esigenze degli utenti dell'Interporto del Quadrante Europa;

- dato atto che nel 2015, il precedente concessionario ha proceduto al rinnovo delle attrezzature (e ai connessi interventi accessori);

- tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

## **C O N C E D E**

### **A TITOLO DI SUBENTRO**

alla ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ sez. ord. del Registro delle imprese/Albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (d'ora in poi denominata ditta concessionaria), che accetta, la gestione del pubblico servizio di bar – tavola calda, nell'Interporto del Quadrante Europa, con annessa rivendita speciale di generi di monopolio n. 233, nonché l'utilizzo del modulo operativo in Verona, Via Sommacampagna n. 61, ove il servizio stesso viene svolto.

Il modulo operativo oggetto di concessione è costituito da una porzione immobiliare, adibita a bar-tavola calda (e rivendita speciale di generi di monopolio), sita al piano terra del Palazzo direzionale dell'interporto del Quadrante Europa, con dispensa al piano interrato e bagni posti al primo piano (evidenziati in grigio nelle planimetrie allegate 1, 2, e 3), la quale è ubicata in Verona, Via Sommacampagna n. 61 ed è così catastalmente censita: catasto fabbricati del Comune di Verona, foglio n 318 m. n. 276 sub. 3 (piano interrato + piano terra) , sub. 80 parte (bagni piano primo).

Il modulo è dotato di attrezzature, mobili ed impianti (il tutto dettagliatamente descritto nell'allegato n. "4").

La presente concessione a titolo di subentro avrà inizio il \_\_\_\_\_ e termine il 31.1. 2020 ed avrà comunque efficacia solo a partire dal momento in cui il

concessionario avrà posto in essere atto di sottomissione al presente atto, all'unito disciplinare ed ai regolamenti.

La presente concessione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto soggetta ad I.V.A. – art. 3 D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Alla presente concessione non si applica l'art. 10 comma 8 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 così come modificato dall'art. 35, comma 8 lettera a) numero 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

Verona, li \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR-TAVOLA CALDA (E DI RIVENDITA SPECIALE DI GENERI DI MONOPOLIO) NEL PALAZZO DIREZIONALE DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL MODULO OPERATIVO OVE SVOLGERE IL MENZIONATO SERVIZIO, CON ONERE DI RINNOVO DELLE ATTREZZATURE**

Art. 1) La concessione ha per oggetto la gestione la gestione del pubblico servizio di bar – tavola calda, nell'Interporto del Quadrante Europa, con annessa rivendita speciale di generi di monopolio n. 233, nonché l'utilizzo del modulo operativo sito in Verona, Via Sommacampagna n. 61 (ove il servizio stesso viene svolto), con onere di rinnovo delle attrezzature. La gestione ha luogo in ragione di concessione amministrativa, in forza dell'art. 830 cod. civile e della destinazione a pubblico servizio dei beni di proprietà del Consorzio ZAI siti nel Quadrante Europa di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI n. 135 del 1.10.1987.

Art. 2) La ditta concessionaria è tenuta a presentare, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio della concessione, rispettivamente al comune di Verona ed ai monopoli di stato, la prescritta dichiarazione (ovvero istanza di autorizzazione) per il subingresso nell'esercizio di bar – tavola calda e nella rivendita di generi di monopolio, al fine di ottenere la volturazione a proprio nome di tutte le licenze/autorizzazioni attualmente intestate alla precedente ditta concessionaria ed indicate in premessa. Resta inteso che, al termine della concessione, con salvezza dell'eventuale rinnovo o proroga della stessa, tutte le suddette licenze/autorizzazioni saranno volturate a nome del Consorzio ZAI, che conserva la proprietà dell'esercizio, ovvero a nome di altro concessionario del servizio.

Art. 3) La concessione del modulo operativo (attrezzato a bar – tavola calda e rivendita di generi di monopolio, individuato con il colore rosso nelle planimetrie

allegate al presente atto: all. n. 1, n. 2 e n. 3), consente la fruizione gratuita dei servizi comuni menzionati nell'art. 18, connessi al modulo; consente altresì la fruizione gratuita di n. 3 posti macchina, siti nel parcheggio esterno al Palazzo direzionale del Quadrante Europa senza alcuna responsabilità del Consorzio ZAI per la custodia dell'area e delle cose ivi presenti e/o per eventuali occupazioni abusive da parte di terzi.

È infine consentito alla ditta concessionaria l'uso gratuito del sistema di segnaletica esterna ed interna (pannelli informativi, targhe, ecc.).

Art. 4) La concessione avrà durata di anni 6 (sei), con la decorrenza indicata nell'atto di concessione e potrà essere rinnovata per ulteriori 6 anni, a insindacabile giudizio del Consorzio ZAI, su richiesta del concessionario, ove consentito dalla legge.

Art. 5) Il canone annuo di concessione è fissato nell'importo onnicomprensivo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre all'IVA di legge, da corrispondersi in rate mensili anticipate di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (oltre IVA) ciascuna, entro il giorno 10 (dieci) del mese di riferimento; detto canone sarà aggiornato annualmente a partire dal primo gennaio 2015, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat nel precedente mese di ottobre; all'atto del pagamento del canone, l'ente concedente emetterà regolare fattura assoggettata ad IVA.

Art. 6) Fermo quanto stabilito nel successivo art. 18 in relazione ai servizi comuni, a partire dal rilascio della concessione sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese per luce, acqua, gas, forza motrice, telefono, e in genere tutte le spese di gestione dell'azienda nonché ogni relativa tassa o imposta, ecc.; la ditta concessionaria si impegna a stipulare entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto i necessari contratti con le aziende erogatrici delle pubbliche forniture. La ditta concessionaria si impegna altresì ad acquistare tutte le scorte di merci che sono giacenti presso l'azienda, le quali

verranno fatturate al costo di acquisto, risultante dai documenti contabili del precedente concessionario, esibiti dall'ente concedente.

Art. 7) L'azienda organizzata nel modulo operativo in concessione è costituita dai beni mobili, impianti e attrezzature meglio descritti nell'inventario, che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente atto (all. n. 4) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 8) La ditta concessionaria dichiara di avere preso visione del modulo operativo e dell'azienda (impianti, attrezzature e mobili in genere), di avere trovato tutto idoneo all'uso, ben organizzato e in buono stato di manutenzione, nonché conforme alla propria volontà; eventuali vizi, difetti o guasti devono essere denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dalla consegna.

Art. 9) Con la consegna del modulo operativo e dei beni indicati nell'inventario, la ditta concessionaria è costituita custode degli stessi e si impegna a farne uso in conformità alle finalità della concessione, con divieto assoluto di mutarne la destinazione. E' obbligo della ditta concessionaria conservare l'esercizio nelle attuali buone condizioni e svolgere i servizi con ogni cura, mantenendo le attrezzature, gli impianti e l'organizzazione aziendale in piena efficienza e in buono stato di conservazione, provvedendo a propria cura e spese alle riparazioni ordinarie e straordinarie; a tale scopo la ditta concessionaria si impegna, tra l'altro, a stipulare con una ditta specializzata del settore un contratto per la manutenzione periodica delle attrezzature consegnate. La ditta concessionaria è altresì tenuta ad avvertire tempestivamente l'ente concedente di eventuali vizi, difetti o guasti che richiedano interventi del Consorzio ZAI. La ditta concessionaria è tenuta a dotare il modulo attrezzato assegnato in concessione di tutto quanto non espressamente previsto nell'inventario (all. n. 4), che risulti utile o necessario ad una buona gestione del servizio.

Art. 10) La ditta concessionaria si obbliga a provvedere entro il 31.12.2014 (a proprie totali cura e spese e in conformità al capitolato tecnico allegato al presente atto: all. n. 5) al rinnovo delle attrezzature indicate nell'allegato n. 4 e

ai connessi interventi accessori, per un valore non inferiore ad Euro 80.000,00, oltre IVA, sulla base del progetto, completo di layout, che il concessionario medesimo redigerà e sottoporrà alla approvazione del Consorzio ZAI entro il 30.6.2014.

Per procedere al rinnovo delle attrezzature, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio di bar-tavola calda e di rivendita di generi di monopolio, per un periodo non superiore a 21 giorni naturali consecutivi; la sospensione dovrà essere comunicata al Consorzio ZAI, con un preavviso di almeno 60 giorni; l'ente avrà facoltà di verificare in ogni momento (a mezzo di un proprio tecnico a ciò espressamente incaricato) le operazioni di rinnovo e l'esecuzione dei connessi interventi accessori e potrà, in caso di riscontrate difformità, diffidare la ditta concessionaria ad adeguarsi a quanto previsto nel progetto approvato e/o prescritto dal capitolato, pena la decadenza dalla concessione e l'acquisizione (in tutto o in parte) del deposito cauzionale a titolo di penale.

Le ditte di cui il concessionario intenda avvalersi per la installazione delle attrezzature e l'esecuzione dei connessi interventi accessori, opereranno sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario medesimo, nel rispetto di tutte le norme di legge e segnatamente delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità del Consorzio ZAI, in particolare per infortuni che dovessero verificarsi nel corso delle operazioni di rinnovo e dei connessi interventi accessori nonché per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, comunque in relazione a dette operazioni, con correlativo obbligo del concessionario di tenere indenne e manlevare l'ente.

La ditta concessionaria provvederà a proprie cura e spese (nel rispetto della vigente normativa) allo smaltimento di tutto quanto rimosso dal modulo, oppure (a sua scelta, ove possibile) alla vendita del materiale a soggetti interessati, con facoltà di trattenere il ricavato.

Completate le operazioni di rinnovo, la ditta concessionaria dovrà fornire al Consorzio ZAI, entro 30 giorni dalla ripresa del servizio di bar-tavola calda, una



copia delle fatture quietanziate, relative a quanto installato ed eseguito nel modulo operativo, nonché un inventario aggiornato e completo (delle attrezzature, dei beni mobili, degli impianti e quant'altro), sottoscritto dal concessionario medesimo, nel quale sia indicato dettagliatamente tutto ciò di cui il modulo risulti dotato, dopo il rinnovo; detto documento verrà denominato "4 bis" e (previa approvazione del consiglio direttivo del Consorzio ZAI) verrà sottoscritto dal Presidente dell'ente e restituito in copia al concessionario nonché allegato all'atto di concessione, in sostituzione dell'originario allegato n. "4".

L'approvazione (da parte del Consorzio ZAI) delle operazioni di rinnovo è subordinata all'accertamento che quanto installato e/o eseguito sia conforme al capitolato tecnico nonché al progetto approvato e che i costi sostenuti dal concessionario (risultanti dalle fatture consegnate) siano congrui rispetto al valore indicato nel primo comma del presente art. 10.

Per l'intera durata della concessione (ivi compresa l'eventuale proroga), il concessionario dovrà eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché (occorrendo) di ripristino, necessari a mantenere in buono stato ed efficienti sia il modulo che le attrezzature, indicate nell'allegato n. "4" (poi sostituito dall'allegato "4/bis").

Art. 11) Al termine della concessione, tutte le attrezzature indicate nell'allegato "4/bis" e, più in generale, tutto quanto sia stato installato e/o eseguito dal concessionario nel modulo attrezzato verrà gratuitamente acquisito (o rimarrà) in proprietà del Consorzio ZAI; pertanto, contestualmente al rilascio del modulo, la ditta concessionaria consegnerà al Consorzio ZAI l'originale di tutti i manuali di funzionamento, dichiarazioni di conformità e libretti di manutenzione delle nuove attrezzature installate e quant'altro.

Senza la preventiva autorizzazione scritta del Consorzio ZAI, la ditta concessionaria non potrà eseguire modifiche, migliorie, addizioni o interventi di qualunque genere sul modulo e sulle attrezzature in dotazione, ulteriori e/o diversi dagli interventi di rinnovo debitamente approvati a norma dell'art. 10.

In caso di autorizzazione, le relative spese saranno a totale carico della ditta concessionaria e, alla riconsegna del modulo, anche tali opere, salva diversa convenzione, resteranno acquisite alla proprietà, senza che la ditta concessionaria possa pretendere alcunché a titolo di rimborso o indennizzo; è comunque facoltà del Consorzio ZAI, ordinare la rimozione o distruzione di quanto eseguito dalla ditta concessionaria (che non sia previsto nel progetto degli interventi di rinnovo, approvato dall'ente), con conseguente obbligo di rimessa in pristino del modulo attrezzato, a totale cura e spese della ditta concessionaria, ai fini del rilascio del modulo stesso.

Art. 12) E' vietato alla ditta concessionaria cedere in tutto o in parte a qualunque titolo ed in qualunque forma (anche se temporaneamente e gratuitamente) a terzi la gestione dell'azienda o l'uso del modulo. Costituisce violazione del presente divieto anche il trasferimento delle quote di una società di persone e la cessione a terzi di una ditta individuale.

Art. 13) La ditta concessionaria riconosce e dà atto che la particolare ubicazione del modulo attrezzato, che è stato assegnato in concessione, e del complesso nel quale detto modulo è inserito, consente come tale l'afflusso di clientela; detto afflusso perciò non può in alcun caso considerarsi derivante da avviamento commerciale dell'esercizio in questione; pertanto, in caso di scioglimento o interruzione del rapporto per qualsivoglia causa, la ditta concessionaria medesima non potrà avanzare nei confronti del Consorzio ZAI alcuna pretesa a qualunque titolo e segnatamente per eventuali buone uscite.

Art. 14) La ditta concessionaria garantisce vasto assortimento di prodotti, tutti di prima qualità, e si obbliga a fornire l'esercizio di bar con generi di consumo in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del pubblico. La ditta concessionaria si obbliga altresì ad applicare prezzi non superiori a quelli fissati nei listini ASCO per la Provincia di Verona ed a provvedere su richiesta del Consorzio ZAI, con modalità da concordarsi volta per volta, all'organizzazione di ricevimenti, rinfreschi, banchetti e trattenimenti in genere.

Art. 15) La vendita di generi di qualità scadente ovvero avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, dà luogo alla decadenza dalla concessione, con conseguente obbligo di immediata cessazione della gestione del servizio e dell'uso del modulo operativo da parte della ditta concessionaria stessa, senza pregiudizio delle sanzioni di legge, e fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni.

Art. 16) La ditta concessionaria (fatta salva ogni diversa disposizione inderogabile di legge o di regolamento) si impegna a svolgere, il servizio di bar con i seguenti orari: almeno dalle ore 7.00 alle ore 19.00 ogni giorno dal lunedì al venerdì; almeno dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nelle giornate di sabato; su richiesta motivata dal Consorzio ZAI il servizio di bar dovrà essere garantito anche oltre gli orari ed i giorni sopra indicati.

Art. 17) La ditta concessionaria riconosce e dà atto che la concessione è riferita ad un pubblico servizio interportuale, sicché la stessa si obbliga a svolgere il servizio di bar nel pieno rispetto di eventuali specifiche prescrizioni che fossero impartite dal Consorzio ZAI e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti; conseguentemente la ditta concessionaria riconosce la facoltà del Consorzio ZAI di effettuare, anche a mezzo di personale dagli stessi incaricato, verifiche, ispezioni e controlli al fine di accertare che il servizio in oggetto sia svolto adeguatamente ed in conformità alle disposizioni che lo disciplinano, con particolare riferimento a quanto stabilito in ordine alla qualità, quantità ed assortimento dei prodotti somministrati, all'igiene e pulizia dei locali ed attrezzature ed al numero degli addetti ai servizi; la ditta concessionaria è obbligata ad agevolare lo svolgimento di controlli (anche di carattere microbiologico e dietologico), ispezioni e verifiche da parte dei soggetti incaricati dal Consorzio ZAI.

Art. 18) La ditta concessionaria ha l'obbligo di utilizzare in via esclusiva i servizi comuni istituiti dal Consorzio ZAI e da questo forniti direttamente ovvero tramite

la Quadrante Servizi s.r.l. (che attualmente gestisce detti servizi) ovvero da altra società o da terzi concessionari o convenzionati. In particolare, la ditta concessionaria si impegna ad accettare i seguenti servizi comuni, se ed in quanto attivati: riscaldamento e condizionamento aria modulo attrezzato e parti comuni, pulizia e manutenzione delle parti comuni, servizio ascensori, servizio di ronda esterna, manutenzione aree verdi e parcheggi, energia elettrica nonché acqua calda e fredda nelle parti comuni. Il costo di detti servizi è a carico del Consorzio ZAI, avendo l'ente tenuto conto di ciò nella determinazione del canone annuo di concessione.

Art. 19) Nel caso di servizi comuni forniti da terzi in base ad appalto, concessione, convenzione o simili su incarico del Consorzio ZAI, ogni eventuale azione della ditta concessionaria o comunque degli utenti andrà diretta contro i fornitori dei servizi, facendo valere le obbligazioni di questi, e non contro il Consorzio ZAI o la Quadrante Servizi s.r.l.. Pertanto la ditta concessionaria rinuncia sin da ora ad ogni eventuale pretesa nei confronti del Consorzio ZAI o della Quadrante Servizi s.r.l..

Art. 20) Nella sua qualità di datore di lavoro, la ditta concessionaria deve, a sue totali cure e spese, provvedere alla retribuzione del proprio personale nel rispetto delle tariffe salariali collettive in vigore sia per il lavoro ordinario che straordinario ed alla completa osservanza delle norme e prescrizioni di legge e regolamenti, relativi alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge e di regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Resta inteso, in ogni modo, che il Consorzio ZAI rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la ditta concessionaria ed il personale da questa dipendente.

Art. 21) La decadenza dalla concessione è dichiarata dal Presidente del Consorzio ZAI, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, oltre che nelle ipotesi indicate all' art. 15, anche nei seguenti casi:

- a) interruzione o sospensione del servizio oggetto di concessione, anche in dipendenza di provvedimenti dell'autorità amministrativa, finanziaria o di polizia o per qualsiasi altra causa;
- b) uso del modulo operativo attrezzato non conforme alla destinazione stabilita ovvero non conforme alle finalità dell'Interporto Quadrante Europa;
- c) violazione del divieto di cessione di cui al precedente art. 12;
- d) mancata presentazione del progetto per il rinnovo delle attrezzature, entro il termine fissato nell'art. 10;
- e) mancato rinnovo delle attrezzature (con relativi interventi accessori), entro il termine fissato nell'art. 10;
- f) inottemperanza alla diffida del Consorzio ZAI di eliminare le difformità rispetto al progetto approvato e/o di adeguarsi al capitolato tecnico (che disciplina il rinnovo delle attrezzature e i connessi interventi accessori);
- g) mancata ricostituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 27.

La decadenza dalla concessione comporta la acquisizione del deposito cauzionale di cui all'art. 27, a titolo di penale, salvo l'eventuale risarcimento di ogni danno.

Art. 22) Spetta al Presidente del Consorzio ZAI disporre, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo (che può essere adottata esclusivamente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse), la revoca della concessione, con restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 27.

È facoltà del Consorzio ZAI consentire, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo e in presenza di motivata istanza della ditta concessionaria, che questa rinunci alla concessione, a fronte della perdita del deposito cauzionale di cui all'art. 27.

In caso di revoca ovvero di assenso alla rinuncia, la ditta concessionaria non ha diritto ad alcun indennizzo né al rimborso dei canoni pagati.

Art. 23) Fatta salva l'indicazione di un diverso termine nel provvedimento del Presidente del Consorzio ZAI, quando si verifichi una qualunque causa di

cessazione della concessione (decadenza, revoca, rinuncia debitamente assentita, scadenza naturale, ecc.), la ditta concessionaria è tenuta a rilasciare il modulo operativo assegnato, nel termine di tre giorni dalla causa di cessazione; il modulo riconsegnato dovrà risultare in buono stato ed essere libero da persone e cose, diverse dalle attrezzature e dagli impianti indicati nell'inventario, i quali, salvo il normale deperimento, dovranno essere in perfette condizioni di efficienza; ogni eventuale mancanza, che, al momento della riconsegna dell'azienda, si dovesse riscontrare rispetto a quanto indicato nell'inventario, dovrà essere tempestivamente reintegrata a cura e spese della ditta concessionaria.

Art. 24) Il Consorzio ZAI garantisce il pieno e pacifico godimento dell'azienda, dal cui trasferimento sono esclusi i debiti e i crediti, maturati alla data di decorrenza della concessione, i quali restano rispettivamente a carico e a favore del precedente concessionario; in ogni caso il Consorzio ZAI si impegna a tenere indenne e manlevare la ditta concessionaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri nascenti da cause anteriori all'inizio del rapporto di concessione. La ditta concessionaria si obbliga a tenere indenne e manlevare il Consorzio ZAI da tutti i danni causati, o da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata nei confronti del Consorzio ZAI, da chiunque per atti o fatti suoi, dei suoi dipendenti, collaboratori, agenti o clienti, posti in essere in relazione od in occasione dell'utilizzazione del modulo assegnato in concessione, o comunque connessi alla gestione dell'azienda e del servizio di bar – tavola calda. In particolare tutti i debiti o crediti dipendenti dall'attività svolta (anche quelli che verranno a scadere posteriormente allo scioglimento per qualunque causa del presente contratto) sono rispettivamente a favore o a carico della ditta concessionaria.

Art. 25) La ditta concessionaria dovrà provvedere ad assicurare tutte le cose (di pertinenza sua o dei suoi danti od aventi causa) che verranno a trovarsi nel Palazzo Direzionale contro qualsiasi rischio con la polizza più comprensiva (tipo

“all risks”). Dovrà altresì provvedere ad assicurarsi contro i rischi da responsabilità civile per danni cagionati da fatto proprio e da persone di cui o con cui deve rispondere nell’esercizio della sua attività, con specifico riferimento a quella di somministrazione di alimenti, bevande, ecc., con massimale minimo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero). In ogni caso nelle polizze assicurative dovrà essere inserita la clausola della rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del codice civile nei confronti del Consorzio ZAI e della Quadrante Servizi s.r.l., nonché degli amministratori e dipendenti di tale società o ente, nonché infine nei confronti di persone da questi incaricate. La ditta concessionaria dovrà consegnare all’ente concedente copia della polizza assicurativa e delle relative quietanze annuali di pagamento del premio immediatamente dopo aver corrisposto lo stesso.

Art. 26) Fermo restando l’obbligo assicurativo e ferma restando la rinuncia al diritto di rivalsa, in ogni caso qualsiasi eventuale responsabilità del Consorzio ZAI comunque in relazione alla concessione (ovvero della Quadrante Servizi srl per la fornitura dei servizi comuni) è limitata nel suo ammontare per ciascun evento fino ad un massimo pari all’importo di una annualità del canone vigente al momento del fatto, ivi inclusi interessi e spese di lite.

Art. 27) Alla sottoscrizione del presente atto, la ditta concessionaria dovrà costituire in favore del Consorzio ZAI, a garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi e dell’onere di rinnovo delle attrezzature disciplinato dall’art. 10, un deposito cauzionale (infruttifero per il concessionario) dell’importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pari a 12 (dodici) mensilità del canone annuo.

Dopo che le operazioni di rinnovo saranno state eseguite (come risulterà dal nuovo inventario che sarà al presente atto: all. 4/bis), il deposito cauzionale verrà ridotto ad un importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pari a 6 (sei) mensilità del canone annuo;

la differenza verrà restituita dal Consorzio ZAI al concessionario con le modalità che verranno indicate all'ente dal concessionario medesimo.

In caso di utilizzo del deposito da parte del Consorzio ZAI, la ditta concessionaria a pena di decadenza, è tenuta a ricostituire immediatamente la garanzia. Il deposito cauzionale potrà essere prestato in contanti (a mezzo bonifico) ovvero mediante fideiussione bancaria, che escluda il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale previsto dall'art. 1944, secondo comma cod. civ. e che, per le controversie con l'istituto garante, preveda quale unico foro competente quello di Verona.

Art. 28) Ad ogni effetto del presente atto, ivi compresa la notificazione di atti, la ditta concessionaria elegge domicilio attributivo di giurisdizione in Verona, nell'esercizio di bar, presso il Palazzo Direzionale dell'Interporto Quadrante Europa, Via Sommacampagna 61. Salva la giurisdizione esclusiva del TAR, unico foro competente è quello di Verona.

Art. 29) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'atto di concessione sono a carico della ditta concessionaria.

Art. 30) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applica il regolamento per la concessione dei moduli operativi e connessi servizi nel Palazzo della Direzionalità e dei Servizi nel Centro Intermodale del Quadrante Europa e in quanto compatibile la disciplina in tema di affitto di azienda.

Art. 31) La ditta concessionaria si impegna a rispettare il codice etico del Consorzio ZAI e ad uniformarsi ai principi della norma SA8000 (certificazione etica d'impresa) di cui l'ente concedente è titolare.

Art. 32) A norma del D.Lgs. 196/2003, il concessionario è informato ed acconsente che i suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito e ai fini del presente rapporto di concessione.



Art. 33) Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: allegati n.1, n. 2 e n.3 (planimetrie del modulo operativo e pertinenze); n. 4 (inventario di attrezzature, mobili ed impianti); n. 5 (capitolato tecnico).

Verona, li \_\_\_\_\_

Il Presidente del Consorzio ZAI

\_\_\_\_\_

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ sez. ord. del Registro delle imprese/Albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, espressamente autorizzato in data \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

di essere a conoscenza, di accettare e di assoggettarsi al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme del regolamento, del disciplinare e dell'atto di concessione della gestione del servizio di bar-tavola calda (e di rivendita speciale di generi di monopolio) nel Palazzo direzionale dell'Interporto Quadrante Europa di Verona, e contestuale assegnazione del modulo operativo attrezzato ove svolgere il menzionato servizio, con onere di rinnovo delle attrezzature e di assoggettarsi altresì all'osservanza di tutte le disposizioni pro tempore vigenti.

### **FIRMA**

\_\_\_\_\_

Dichiara in particolare di conoscere, di accettare e di assoggettarsi al pieno ed integrale rispetto delle seguenti previsioni del presente disciplinare:

art. 10): onere di provvedere al rinnovo delle attrezzature (e ai relativi interventi accessori), con acquisizione gratuita al patrimonio del Consorzio ZAI (al termine

della concessione) di quanto installato e/o eseguito, a proprie spese, dal concessionario;

art. 12): divieto di cessione, anche parziale, del servizio e/o del modulo;

art. 13): esclusione di indennità di avviamento in relazione alla particolare ubicazione dell'esercizio;

art. 19 e 26): limitazioni della responsabilità del Consorzio ZAI e della Quadrante Servizi srl; rinuncia ad azioni nei confronti del Consorzio ZAI e della Quadrante Servizi srl;

artt. 10, 15 e 21): decadenza dalla concessione;

art. 22): revoca della concessione; rinuncia;

art. 23): termine per il rilascio del modulo attrezzato;

art. 28): elezione di domicilio attributiva di giurisdizione e foro competente.

#### IL CONCESSIONARIO

---

Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 (planimetrie)

Allegato n. 4 (inventario)

Allegato n. 5 (capitolato tecnico)